



COMUNE DI CIANCIANA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento ex Prov. Reg. di Agrigento)

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI LAVORI

ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativa
all'appalto dei

**“LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX CONVENTO DEI FRATI
FRANCESCANI MINORI, SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE IN
CIANCIANA”**

CIG: 7830188B8A - CUP: C92C15000060002

espletata mediante la



Centrale Unica di Committenza

UNIONE DEI COMUNI

“PLATANI-QUISQUINA-MAGAZZOLO”

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE:

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Cianciana, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione di: **Lavori di risanamento conservativo dell'ex Convento dei Frati Francescani Minori, sede del Museo Archeologico Regionale in Cianciana.** L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del miglior prezzo, *ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato ed integrato dal D.lgs n.56/2017 mediante ribasso percentuale unico da applicare all'importo dei lavori posti a base di gara.*

Il progetto è stato validato in data 20/12/2017.

Il luogo di esecuzione dei lavori ricade sul territorio del **Comune di Cianciana (AG).**

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Giuseppe Sanzeri - email:
protocollocianciana@pec.it

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) DGUE editabile;
- d) Capitolato speciale;
- e) Elaborati tecnici di progetto;
- f) Allegati 1, 1-Bis;
- g) Allegati A, B, C, D, E, F;

1. OGGETTO DELL'APPALTO, ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA:

1.1 L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza: ammonta ad € **830.329,12** (euro ottocentotrentamila trecentoventinove/12); di cui € **141.520,49** (euro centoquarantunomila cinquecentoventi/49) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

1.2. L'importo soggetto a ribasso: ammonta ad € **688.808,63** (euro seicentoottantaottomilaottocento/63), compresi € **180.638,69** (euro centoottantamila seicentoquarantotto/69) per costi della manodopera.

Le categorie di lavoro presenti nell'appalto sono le seguenti:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara		
					Qualificazion e obbligatoria (si/no)	Prevalente o Scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Restauro, beni sott. a tutela, etc.	OG2	III	830.329,12 di cui: €688.808,63 a base d'asta ed € 141.520,49 oneri per la sicurezza	100	Si	Prevalente	Si (max 30%)

1.3. L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

- manutenzione straordinaria del tetto di copertura;
- fornitura e messa in opera di serramenti in legno per porte, finestre e porte finestre;
- opere di messa in sicurezza statica della struttura portante dell'edificio;
- opere di convogliamento e smaltimento delle acque piovane provenienti dal tetto di copertura;
- rimozione di intonaco interno ed esterno;
- rincocciatura e consolidamento della muratura in pietrame;
- realizzazione di rampa di accesso per disabili;

1.4 L'intervento è finanziato con fondi:

I lavori sono finanziati con fondi della Regione Siciliana, capitolo 672465. D.D.G. n° 2541 del 19/09/2018.

1.5 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà: a "misura".

1.6 All'aggiudicatario verrà corrisposta, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice un'anticipazione pari al 20% (ventipercento) dell'importo contrattuale.

1.7 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

1.8 La durata complessiva dei lavori è prevista in giorni 485 (quattrocentottantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto).

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

2.1 Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

2.2 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

2.3 È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

2.4 I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

2.5 Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

2.6 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando

evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

2.7 Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

3.1.1 le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1,2,4,5, 6 del Codice;

3.1.2 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

3.1.3 le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-fer, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del D.L. 24/06/2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

3.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 comma 2 lett. f).

3.4 I Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il Consorzio concorre. A quest'ultimi è **vietato partecipare**, in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi sia il Consorzio che il consorziato.

4. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

4.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice e della delibera attuativa dell'A.N.AC. n. 157 del 17/02/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

4.2 Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.

4.3 Per quanto concerne i requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario la verifica per tutti i partecipanti è assolta con il possesso dell'attestazione SOA.

5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA:

La documentazione di gara e gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito internet della stazione appaltante www.comunecianciana.gov.it, nonché sul sito istituzionale della CUC dell'Unione dei Comuni "Platani, Quisquina, Magazzolo", alla URL: <https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it>. L'estratto del bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.S. Parte II e III n. 15 del 12/04/2019.

6. CHIARIMENTI:

6.1 Le richieste di chiarimento e/o quesiti, dovranno pervenire esclusivamente tramite la piattaforma o mediante la proposizione da inoltrare al RUP, all'indirizzo Pec protocollocianciana@pec.it entro e non oltre dieci giorni prima della data di scadenza di presentazione delle offerte riportata nell'estratto del bando pubblicato sulla G.U.R.S.

6.2 Non saranno fornite risposte a quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

6.3 Per i quesiti di interesse generale sarà pubblicata, in forma anonima, apposita faq su portale istituzionale della C.U.C. e nelle FAQ della piattaforma telematica <https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it>, prima della presentazione dell'offerta.

6.4 Resta a carico dei concorrenti la consultazione del portale istituzionale e della piattaforma telematica prima della presentazione dell'offerta.

7. COMUNICAZIONI:

7.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

7.2 In ogni caso l'Amministrazione, in sostituzione dei mezzi di comunicazione sopra citati, si riserverà, ove risulti necessario, la facoltà di trasmettere le comunicazioni ed ogni informazione afferenti la procedura di gara tramite servizio postale con raccomandata a/r.

8. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA:

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

8.1 I concorrenti, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

8.1.1 Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

8.1.2 Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art.84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione nelle categorie e classifiche indicate al punto 1.2 del presente disciplinare.

8.1.3 I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

8.2 I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

8.2.1 Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

8.2.2 Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate

come secondarie o scorporabili.

8.2.3 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 del Codice e art.48, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

8.2.4 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola ai sensi dell'art. 92 comma 2 del Regolamento.

8.2.5 Ai sensi dell'art. 48 commi 12 e 13 del Codice, ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo gli operatori economici devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi detto mandatario. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata.

8.2.6 Per tutti i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale/verticale, il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 8.1.1 deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

8.3 Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

8.4 Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti accertati, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

9. AVVALIMENTO:

9.1 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti al punto 8.1.2 del presente disciplinare avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale quale iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi.

9.2 Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

9.3 Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

9.4 È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

9.5 Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

9.6 L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

9.7 Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire

l'ausiliaria.

9.8 Ai sensi dell'art. 89, comma 3 ult. periodo, del Codice, l'operatore economico sostituisce l'ausiliaria solo nei seguenti nel caso in cui si tratti di motivi legati ai requisiti tecnici. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 7 del presente disciplinare, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

9.9 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

9.10 La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO:

10.1 Il subappalto è consentito nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

10.2 Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere ovvero i servizi o le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 4 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

10.3 Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della volontà di subappaltare una o più categorie di lavori;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

10.4 I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

10.5 Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

11. ULTERIORI DISPOSIZIONI:

11.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

11.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

11.3 L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

11.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro i successivi sessanta (60) giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione e, comunque, non prima di trentacinque (35) giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

11.5 La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e alla verifica del possesso dei requisiti prescritti.

11.6 Le spese relative alle pubblicazioni obbligatorie sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 5 Decreto Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 pubblicato sulla G. U. n. 20 del 25/01/2017).

12. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:

12.1 L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base

dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 16.606,58, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

12.2 Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

12.3 La garanzia può essere costituita a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

12.4 In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità di almeno 180 gg. - dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

12.5 La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

12.6 In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

12.7 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

12.8 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12.9 L'aggiudicatario deve presentare **cauzione definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. **Si applicano i commi 2 e 3 del medesimo articolo.**

12.10 L'esecutore dei lavori deve prestare, altresì, la polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatasi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare sarà pari all'importo contrattuale. La presente polizza dovrà anche assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale pari ad euro 500.000,00.

13. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ:

- 13.1** I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad € 70,00 (euro settanta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n.163 del 22 dicembre 2015.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

- 14.1** L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a, del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara con le modalità di cui all'art. 97 commi 2 e 8 del suddetto decreto. La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata a seguito l'applicazione di uno dei metodi previsti all'art. 97 comma 2 del D.lgs 50/2016 come modificato dal D.lgs n. 56/2017, selezionato mediante sorteggio in sede di gara.

- 13.2** La stazione appaltante applica l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ:

- 15.1** La documentazione, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere caricata esclusivamente tramite la piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza, previa registrazione, accessibile tramite il portale istituzionale della CUC <https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it> nella sezione "Bandi di Gara" entro il termine perentorio del **23.05.2019 - ore 9:00**.

- 15.2** I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art.29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

- 15.3** L'intero procedimento di gara è telematico. Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i documenti richiesti utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando in ogni sezione le indicazioni ivi contenute Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso la Stazione appaltante o presso la C.U.C..

- 15.4** Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse dovranno essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c. dovranno essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- d. dovrà essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione;
- e. potrà essere prodotta in copia conforme ai sensi, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e sempre firmata digitalmente.

- 15.6** In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- 15.7** Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale - CAD).
- 15.8** Gli operatori economici che partecipano alla gara devono far pervenire al sistema, entro il termine perentorio previsto nel bando un'Offerta composta dalle seguenti buste telematiche:
Busta "A – "Documentazione amministrativa"
Busta "B – "Offerta economica"

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":

16.1 Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti, tutti firmati digitalmente:

16.2 Domanda di partecipazione alla gara, (il file può essere scaricato dalla piattaforma digitale sul modello non vincolante predisposto dalla S.A.) (**Allegato 1 , 1 bis**) da caricare nella sezione dedicata con firma digitale del legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia della relativa procura con firma digitale del legale rappresentante:

La domanda dovrà contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

- Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
- In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

16.3 Documento di gara unico europeo (DGUE):

Il concorrente dovrà compilare il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, scaricabile dalla piattaforma digitale, sul modello non vincolante predisposto dalla S.A., da caricare nella sezione dedicata con firma digitale del legale rappresentante del concorrente, che riporti se quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list";

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, previsto nella tabella di cui al punto 1.2, e comunque nei limiti dettati dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si precisa che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 1 lett. b-bis e comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice; (**Allegato C**)

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui punto. 8.1.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B - OMISSIS;
- c) la sezione C - OMISSIS;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte V – OMISSIS

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.4 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente dovrà rendere inoltre le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. **dichiara** di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b-bis e comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; **(Allegato C)**
2. **dichiara** i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; **(Allegato E)**
3. **dichiara** remunerativa l'offerta economica presentata **(Allegato D)**, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
4. **attesta** di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico-estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso, conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; **(Allegato D)**
5. **attesta** di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; **(Allegato D)**
6. **accetta**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; **(Allegato D)**
7. **dichiara** di accettare il protocollo di legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra Regione Siciliana, Ministero Dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui LL.PP., l'INPS e l'INAIL (vedi circolare regionale LL.PP. n.593 del 31/01/2006) allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190) allegato alla documentazione di gara

- come “**Allegato A**” - (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
8. **dichiara** di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante (Comune di Cianciana) con deliberazione di G.M. n. 12 del 09/02/2016 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto “**Allegato B**”;
 9. **indica** i seguenti dati: domicilio fiscale _____; codice fiscale _____, partita IVA _____; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica _____ ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; (**Allegato E**)
 10. **autorizza** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, salvo quelle coperte da segreto tecnico/commerciale, che saranno indicate ed adeguatamente motivate e comprovate ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; (**Allegato E**)
 11. **attesta** di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo; (**Allegato E**)
 12. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; (**Allegato E**)
 13. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia **si impegna** ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; (**Allegato E**)
 14. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 **indica**, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. (**Allegato E**)

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 14, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione e firmati digitalmente.

16.5 Documentazione a corredo

16.5.1 Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice

3. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

16.5.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati:

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.2.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.4.1 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA":

17.1 Nella busta "B - Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione sempre firmata digitalmente:

17.1.1 dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'importo posto a base di gara soggetto a ribasso. Si precisa che non si terrà conto delle cifre decimali oltre la quarta eventualmente contenute nelle offerte presentate. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena esclusione, da tutti i componenti il raggruppamento.

In caso di discordanza tra indicazione del ribasso in cifre e in lettere prevale quella in lettere.

17.1.2 Indicazione obbligatoria, pena esclusione, dei propri costi della manodopera sulla base dei costi indicati negli atti di gara e negli elaborati tecnici e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice dei Contratti.

Ai sensi del medesimo articolo il RUP, prima dell'aggiudicazione, procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97 comma 5 lett. d).

ATTENZIONE

L'offerta economica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante/ procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito , ovvero ancora nel caso eli RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

18. OPERAZIONI DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

18.1 Le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica il giorno **23.05.2019 alle ore 10:00**, e si svolgeranno esclusivamente in forma telematica sulla piattaforma digitale.

18.2 La Commissione di Gara, il giorno fissato nel bando per l'avvio delle procedure di gara, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, da inizio alla procedura di aggiudicazione, articolata in due fasi :

18.3 PRIMA FASE

1. La commissione procede all'apertura della BUSTA A- Documentazione Amministrativa al fine di:

- Verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- Verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 1 dell'elenco dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara ;
- Verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 48 del Codice . hanno indicato che concorrono- non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio dalla gara;

2. Verifica i requisiti di ordine generale :

- La stazione appaltante procede altresì ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici.
- La stazione appaltante, ave lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti , ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 , può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella documentazione amministrativa, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80.
- La Commissione procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali, e alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, a del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni .

3. Durante tutte le sedute pubbliche saranno ammessi a formulare eventuali osservazioni, anche in via telematica, i soggetti che esibiranno alla Commissione un documento idoneo a comprovare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto degli operatori

economici partecipanti gara.

4. Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
5. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, la Commissione di gara procederà a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi nonché ad indicare i concorrenti eventualmente esclusi esponendo le relative motivazioni, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.

18.4 SECONDA FASE

1. Nel caso in cui il numero di offerte ammesse alla seconda fase sia pari o superiore a 10, la commissione di gara procede al sorteggio in seduta pubblica, di uno dei 5 metodi previsti dall'art. 97 comma 2 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. Nel caso in cui risultasse estratto il metodo di cui alla lettera e) del citato articolo la Commissione procederà ad un ulteriore sorteggio;
2. La commissione procede quindi all'apertura della BUSTA B - Offerta Economica, presentata dai concorrenti ammessi alla seconda fase e da lettura dei ribassi offerti;
3. Nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 10, la commissione procede al calcolo della soglia di anomalia, applicando il metodo sorteggiato precedentemente, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. operando, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 97, l'esclusione automatica dalla gara di tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata;
4. Redige il verbale conclusivo contenente la graduatoria provvisoria con l'indicazione del concorrente che ha offerto il ribasso immediatamente inferiore alla soglia di anomalia;
5. Trasmette al R.U.P. tutti i verbali di gara e gli atti occorrenti per le operazioni di verifica posti in capo allo stesso dalla vigente normativa.

19. ESCLUSIONE DALLA GARA - SOCCORSO ISTRUTTORIO:

19.1 Sono escluse le domande:

- a) In caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- b) In caso di mancata sottoscrizione mediante firma digitale, delle dichiarazioni sostitutive da parte dei soggetti indicati.

19.2 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

19.3 Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentiranno l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]

19.4 Il mancato possesso dei prescritti requisiti non sanabile mediante soccorso istruttorio determina l'esclusione dalla procedura di gara.

19.5 Ai fini della sanatoria la commissione di gara assegna al concorrente un termine perentorio di giorni dieci per rendere, integrare o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla commissione di gara l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

19.6 In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la commissione di gara dispone l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

20. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SUA EFFICACIA:

Alla conclusione delle operazioni di gara Il Presidente di Gara trasmetterà al R.U.P. i verbali di gara e la graduatoria provvisoria, nonché tutti gli atti occorrenti per le verifiche dettate dalla vigente normativa sui requisiti soggettivi e tecnico professionali dichiarati in sede di gara in capo al soggetto aggiudicatario, fermo restando la facoltà di estendere le verifiche in capo agli altri soggetti partecipanti alla gara.

Nel caso in cui, dalle verifiche effettuate dal R.U.P., l'aggiudicatario provvisorio non risulti in possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, il R.U.P. procederà alla verifica dei requisiti soggettivi e tecnico professionali dichiarati in sede di gara in capo al concorrente che segue in graduatoria.

Delle avvenute esclusioni sarà data comunicazione all'ANAC.

L'Amministrazione appaltante provvederà altresì, nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente, all'incameramento della cauzione provvisoria. e all'esclusione dello stesso dalle successive gare bandite dalla stessa Amministrazione per un periodo di un anno dall'annullamento dell'aggiudicazione; ciò, fermo restando l'obbligo di segnalare all'Autorità Giudiziaria eventuali false dichiarazioni.

Il R.U.P. dopo le verifiche di competenza, procede a formulare al Responsabile P.O. competente, la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico risultato miglior offerente ed in regola con le verifiche effettuate, dando atto delle eventuali esclusioni e delle relative motivazioni.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE:

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Sciacca, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Al fine dell'eventuale proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 120 del Codice del processo amministrativo, si applica l'art. 29 comma 1 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., per il provvedimento ivi indicato.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

23. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI:

Per quanto attiene ai pagamenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, trova applicazione il combinato disposto dall'art. 2 della L.R. 20.11.2008 n. 15 e dell'art. 3 L. 136/2010; pertanto è fatto obbligo agli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente sul quale gli enti appaltanti faranno confluire tutte le somme relative all'appalto.

L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la nullità assoluta del contratto stipulato, nonché l'esercizio da parte della S.A. della facoltà risolutiva espressa da

attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni non saranno state eseguite secondo quanto previsto nella predetta Legge.

24. PROTOCOLLO DI LEGALITA':

La Stazione appaltante dà comunicazione di adottare per l'appalto di cui al presente bando le procedure di controllo preventivo dettate dall'Accordo di Programma Quadro Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana - Carlo Alberto Dalla Chiesa siglato tra il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana, le Prefetture della Regione, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), l'INAIL e l'INPS in data 12 luglio 2005.

Pertanto, valgono, specificatamente ed in aggiunta a quanto già stabilito nel Bando di gara e nel presente Disciplinare, le seguenti disposizioni:

- a. La Stazione appaltante acquisirà, sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 91 del D Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., con le accezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.
- b. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., con le eccezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub- contratto.
- c. Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di competenza è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'A.N.A.C., che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.

L'A.N.A.C. si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 (dieci) giorni la Commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'A.N.A.C., dà corso al procedimento di aggiudicazione.

Nelle more, il responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, custodirà gli atti di gara con scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità degli stessi.

- d. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l'autorizzazione al subcontratto, al verificarsi dei presupposti stabiliti dell'art. 94 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

La mancata produzione dell'accettazione del protocollo di legalità e del patto di integrità da sottoscrivere secondo gli schemi di cui agli Allegati "A" "B" e "C", potrà essere oggetto di soccorso istruttorio;

Costituirà causa di esclusione e/o risoluzione contrattuale il mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

La dichiarazione deve essere resa dal concorrente singolo, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE, dalle imprese aderenti al contratto di rete, dagli operatori economici consorziati, designati all'esecuzione dell'appalto, dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento, sempre firmata digitalmente.

25. DISPOSIZIONI FINALI:

25.1 R.U.P.:

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe Sanzeri, tel. 0922/987153 - indirizzo Pec protocollocianciana@pec.it

25.2 Accesso agli Atti:

Il diritto di accesso agli atti è disciplinato dagli artt. 22 e segg. Della L. 241/90

s.m.i., fatta salva la disciplina di cui all'art. 53 del Codice.

25.3 Tutela della Privacy:

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali della CUC e, dell'eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati nei locali del Comune di Carlentini', ai sensi di quanto disposto dal Titolo III del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.

In relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo III del predetto decreto .

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Geom. Salvatore Zabelli - Responsabile della CUC Unione dei Comuni "PLatani, Quisquina, Magazzolo".

25.4 Richiesta Informazioni:

- Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste all'Ufficio Unico di Committenza della CUC, tel. 0922/987703 - mail unionepqm@pec.it
- Le informazioni di carattere tecnico vanno richieste al RUP dell'intervento, Geom. Giuseppe Sanzeri, tel. 0922/987153 - indirizzo Pec: protocollocianciana@pec.it

Cianciana, 15.04.2019

Il Responsabile della C.U.C.
Geom. Salvatore Zabelli
(F.to digitalmente)